

CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA

AMBIENTE

Determinazione N. 2983 / 2015

Responsabile del procedimento: PASTORE ANNAMARIA

Oggetto: PROVVEDIMENTO DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO AMBIENTALE E CONTESTUALE RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI, ASSENSI , NULLAOSTA COMUNQUE DENOMINATI DI CARATTERE AMBIENTALE AI SENSI DELL'ART.26 DEL D.LGS. 152/2006 E SS.MM.II. RELATIVO AL PROGETTO PER LA MODIFICA ALL'INSEDIAMENTO COMMERCIALE DESIGNER OUTLET IN COMUNE DI NOVENTA DI PIAVE PRESENTATO DALLA SOCIETA' BMG NOVENTA S.R.L.

Il dirigente

Visti:

- i. il D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", e, in particolare, l'articolo 107, che definisce le funzioni e le responsabilità della dirigenza;
- ii. lo Statuto della Provincia di Venezia, e, in particolare, l'art. 31, che disciplina le modalità di esercizio delle competenze dirigenziali;
- iii. il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, ed in particolare gli artt. 24 e 25 che definiscono il ruolo, le funzioni e i compiti dei dirigenti approvato con delibera di giunta provinciale n. 230 del 29.12.2010;
- iv. la legge 7 aprile 2014, n. 56 "Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle unioni e fusioni di Comuni";
- v. l'art. 23, comma 1-ter, introdotto dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, di conversione del d.l. 24 giugno 2014 n. 90, che ha stabilito che la Città metropolitana di Venezia subentra alla provincia omonima, con gli effetti successori di cui all'articolo 1, comma 16, della legge 7 aprile 2014, n. 56, dalla data di insediamento del consiglio metropolitano, avvenuta il 31 agosto 2015;
- vi. 1'art. 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56 che:
 - al comma 16, tra l'altro, stabilisce che le Città metropolitane, subentrando alle Province omonime, ne esercitano le funzioni;
 - al comma 50 stabilisce che alle città metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al testo unico (D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267) nonché le norme di cui all'art. 4 della legge 5 giugno 2003, n. 131;
 - al comma 89, tra l'altro, stabilisce che le funzioni che nell'ambito del processo di riordino sono trasferite dalle Province ad altri enti territoriali continuano ad essere da esse esercitate fino alla data dell'effettivo avvio di esercizio da parte dell'ente subentrante, ad oggi non ancora realizzatosi per quanto concerne il presente provvedimento;

Visti:

- i. il Titolo III della Parte II del D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii che disciplina la Valutazione d'Impatto Ambientale e la Sezione II titolo IV Capo II della Parte III del medesimo decreto inerente la tutela delle acque dall'inquinamento;
- ii. l'art. 26, comma 4, del D.Lgs. 152/2006 secondo cui il provvedimento di valutazione dell'impatto ambientale sostituisce o coordina tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi comunque denominati in materia ambientale, necessari per la realizzazione e l'esercizio dell'opera o impianto;
- iii. la Legge Regionale del Veneto n. 50 del 28 dicembre 2012 "Politiche per lo sviluppo del sistema commerciale nella Regione del Veneto";
- iv. la Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 1047 del 18.06.2013, concernente il regolamento regionale recante gli indirizzi per lo sviluppo del sistema commerciale ai sensi dell'art. 4 comma 1 della Legge Regionale del Veneto n. 50 del 28 dicembre 2012;
- v. la Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 575 del 03.05.2013, con cui la Regione del Veneto ha confermato le deleghe alle Province per quanto concerne la materia della V.I.A. per alcune tipologie progettuali di cui agli allegati III e IV della parte seconda del D.lgs n. 152/06 e ss.mm.ii e per le tipologie progettuali del commercio;
- vi. la Deliberazione della Giunta provinciale n. 284/2009 mediante la quale si è proceduto alla nomina dei nove laureati esperti facenti parte della Commissione VIA provinciale, nonché il decreto della Presidente della Provincia di Venezia n. 9/2010, mediante il quale la Commissione VIA è stata formalmente istituita, nella sua intera composizione.
- vii. il D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 "Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE, modificato con D.P.R. 12.03.2003, n. 120".
- viii. la Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 2299 del 09 dicembre 2014 "Nuove disposizioni relative all'attuazione della direttiva comunitaria 92/43/CEE e D.P.R. n. 357/1997. Guida metodologica per la valutazione d'incidenza. Procedure e modalità operative".
- ix. l'art. 10 c. 3 del D.lgs n. 152/06 così come modificato dal D.lgs n. 128 del 29 giugno 2010 che prevede che la VIA e la VAS comprendano anche le procedure di valutazione d'incidenza di cui all'art. 5 del decreto n. 357 del 1997;

Visti inoltre:

- x. l'articolo 113 del D. Lgs. 152 del 3 aprile 2006 che prevede che le regioni stabiliscano i criteri per l'assoggettamento all'autorizzazione allo scarico delle acque di prima pioggia;
- xi. la Deliberazione del Consiglio della Regione Veneto 5 novembre 2009, n.107 con cui è stato approvato il Piano di Tutela delle acque (P.T.A);
- xii. l'allegato A alla deliberazione 27 gennaio 2011, n. 80 della Giunta della Regione del Veneto che concerne: "Norme tecniche di attuazione del piano di tutela delle acque linee guida applicative;
- xiii. l'articolo 39 *Acque meteoriche di dilavamento, acque di prima pioggia e acque di lavaggio* delle norme tecniche di attuazione del Piano di Tutela delle Acque di cui all'articolo 121 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
- xiv. la Legge Regionale del Veneto n. 33 del 16 aprile 1985 e ss.mm.ii, "Norme per la tutela dell'ambiente";
- xv. la Legge Regionale del Veneto n. 11 del 23 aprile 2004 e ss.mm.ii, "*Norme per il governo del territorio ed in materia di paesaggio*" con la quale la Regione Veneto ha dato attuazione alla direttiva 2001/42/CE concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente;

Vista l'istanza acquisita agli atti di questa Amministrazione con protocollo n. 37724 del 05.05.2015, con la quale la società BMG Noventa S.r.l., con sede legale in Via del ponte di piscina cupa 64 - Castel Romano -ROMA ha chiesto il giudizio di compatibilità ambientale e il contestuale rilascio di autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla

osta e assensi comunque denominati in materia ambientale a norma degli artt. 23 e 26 del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii. per il progetto relativo alle modifiche all'insediamento commerciale Designer Outlet in Comune di Noventa di Piave (sdv totale di **26.500** mq) sito in Comune di Noventa di Piave.

Constatato che:

- i. la tipologia progettuale di cui trattasi rientra tra quelle individuate all'art.22 c.1 della L.R. 50 del 28.12.2012 in quanto grande struttura, avente superficie di vendita superiore a 8.000 mq e pertanto soggetta a procedura di Valutazione d'Impatto Ambientale di cui all'art. 23 del D.lgs n. 152/06 e ss.mm.ii;
- ii. nello specifico le autorizzazioni intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi comunque denominati in materia ambientale richieste con l'istanza prot. n. 37724 del 05.05.2015 sono:
 - a. autorizzazione allo scarico delle acque meteoriche di dilavamento dei piazzali e parcheggi in corpo idrico superficiale di competenza della Città metropolitana di Venezia e nulla osta idraulico di competenza del Consorzio Veneto Orientale sul medesimo scarico.
- iii. nell'istanza protocollo n. 37724 del 05.05.2015 la società BMG Noventa S.r.l. ha comunicato il deposito del progetto nel Comune interessato nonché la data di pubblicazione dell'annuncio previsto dall'art. 24 del D.lgs n. 156/2006 e ss.mm.ii. fissata per il giorno 07.05.2015 sul quotidiano Il Gazzettino;
- iv. il progetto e lo studio d'impatto ambientale sono stati presentati al pubblico il giorno 07.05.2015 c/o sala Consiliare Municipio Noventa di Piave come da nota acquisita agli atti con protocollo n. 37724 del 05.05.2015;

Dato atto che in merito al procedimento di VIA e contestuale rilascio di autorizzazioni ambientali:

- i. in data 27.05.2015 sono stati introdotti il progetto ed il S.I.A. all'esame della Commissione V.I.A. provinciale;
- ii. in data 09.07.2015 si è svolta la conferenza dei servizi istruttoria di cui al verbale protocollo n. 60597 del 16.07.2015 con gli enti interessati al rilascio di autorizzazioni, nullaosta, assensi comunque denominati utili alla realizzazione del progetto;
- iii. con nota acquista agli atti con prot. n. 58614 del 09.07.2015 il Consorzio di Bonifica Veneto Orientale trasmette i due pareri tecnici di competenza prot. n. 5024 del 21.05.2015 e 7541 del 04.08.2014.
- iv. con nota acquista agli atti con prot. n. 47123 del 04.06.2015 lo studio di consulenza comunica che il Comune di Noventa di Piave, a seguito dell'adozione con delibera di giunta della Variante Urbanistica dei Piani Urbanistici Attuativi PN 21/A e 28 – Fusione degli strumenti attuativi ha provveduto alla trasmissione in Regione Veneto della documentazione necessaria all'espletamento della procedura per la Verifica della Valutazione Ambientale Strategica.
- v. a seguito dell'esame della documentazione allegata all'istanza sono state richieste delle precisazioni e delle integrazioni alla documentazione, inviate alla Società BMG Noventa S.r.l. con nota protocollo n. 61429 del 21.07.2015;
- vi. con nota acquisita agli atti con protocollo n. 65529 del 05.08.2015 la società BMG Noventa S.r.l. ha inviato la documentazione integrativa richiesta;
- vii. è stata esaminata la documentazione integrativa richiesta;
- viii. non sono pervenute osservazioni ai sensi dell'art. 24, comma 4, del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;
- ix. nell'ambito della procedura di VIA è stata valutata positivamente la dichiarazione di non incidenza ambientale, relativa all'intervento in parola;
- x. la Commissione VIA nella seduta del 30.09.2015 ha espresso parere favorevole di impatto ambientale, acquisito agli atti con protocollo n. 81986 del 06.10.2015;
- xi. in data 30.07.2015 si è svolta la Conferenza dei Servizi decisoria, ai sensi dell'art. 25 c. 3 del D.lgs n. 152/06 e della L. 241/90, di cui al verbale protocollo n. 83516 del 12.10.2015 che ha espresso parere favorevole al

progetto presentato approvando contestualmente le prescrizioni istruttorie riportate nel presente provvedimento;

xii. con note acquisite agli atti con prot. n. 83201 e 83264 del 09.10.2015 lo studio di consulenza ha provveduto a meglio chiarire alcuni aspetti tecnici del sistema di raccolta e trattamento delle acque di prima pioggia richiesto in sede di conferenza dei servizi decisoria del 30.07.2015.

Acquisiti agli atti i pareri formulati dai seguenti enti:

- Regione del Veneto Parere motivato n. 108 del 04.08.2015, acquisto agli atti con prot. n. 71702 del 31.08.2015, relativo all'esclusione dalla procedura di Valutazione Ambientale Strategica con prescrizioni in merito alla Variante Urbanistica dei Piani Urbanistici Attuativi PN 21/A e 28 – Fusione degli strumenti attuativi.
- 2. Consorzio di Bonifica Veneto Orientale riconferma parere tecnico di competenza, acquisito agli atti con prot. n. 9357 del 29.09.2015, di quanto già espresso con note del 21.05.2015 e del 04.08.2014;

Ritenuto di fare proprio:

- i. il parere favorevole con prescrizioni espresso dalla commissione VIA prot. n. 81986 del 06.10.2015 allegato al presente provvedimento quale parte integrante recante l'istruttoria a motivazione del giudizio di compatibilità ambientale ed il relativo allegato A: istruttoria inerente lo scarico acque prima pioggia in corpo idrico superficiale;
- ii. le conclusioni del verbale della conferenza dei servizi decisoria del 30.09.2015 di cui all'art. 25 del D.lgs 152/06 e ss.mm.ii. e della L. 241/90, acquisito agli atti con protocollo 83516 del 12.10.2015;

DETERMINA

- 1. Si esprime **giudizio di compatibilità ambientale favorevole** al progetto presentato dalla ditta BMG Noventa S.r.l. così come rappresentato e descritto nella documentazione allegata all'istanza di VIA con prot. 37724 del 05.05.2015 e successivamente integrato, relativo a modifiche all'insediamento commerciale designer Outlet in Comune di Noventa di Piave **con le seguenti prescrizioni**.
 - 1.1. siano adempiute le prescrizioni di cui al parere motivato n. 108 del 04 agosto del 2015 della Commissione regionale VAS relativo al non assoggettamento alla procedura di Valutazione Ambientale strategica per la la Variante Urbanistica dei Piani Urbanistici Attuativi PN 21/A e 28 Fusione degli strumenti attuativi;
 - 1.2. sia data attuazione a quanto prescritto dalla Provincia di Venezia, Dipartimento dei Servizi al Territorio con parere del 15.04.2015;
 - 1.3. siano adempiute le prescrizioni del parere istruttorio endoprocedimentale dell' Unità Operativa complessa Tutela dell'Atmosfera e delle Acque, riportate nell'allegato A del parere favorevole di compatibilità ambientale prot. n. 81986 del 06.10.2015,e riportate nel presente provvedimento;
 - 1.4. l'insediamento commerciale "Designer Outlet" mantiene invariata la superficie di vendita assentita con precedente determina di esclusione dalla Valutazione dell'Impatto Ambientale n. 1106 del 23.04.2013 (prot. n. 37962/2013), la quale contemplava alla lettera g) una prescrizione inerente l'impatto energetico indotto dagli edifici esistenti, interessati dagli aumenti e ripartizioni di superficie di vendita richieste, che si ritiene di confermare e modificare come segue: sia data attuazione al programma gestionale e di interventi di tipo tecnico proposti per la parte di complesso commerciale esistente nella "relazione tecnica esplicativa di cui al punto 2.g della determina dirigenziale n. 1106/2013 relativa al non assoggettamento alla procedura di VIA", acquisita agli atti con prot. n. 70347/2013. Al fine di verificare l'effettivo conseguimento degli obiettivi ivi posti dovrà essere nominato un referente atto a monitorare l'andamento dei consumi e l'attuazione delle misure proposte, con il quale la Città Metropolitana di Venezia potrà confrontarsi e relazionarsi sul tema dell'energia. Al termine di ogni anno solare dovrà essere inserita nel sito web dedicato al monitoraggio ambientale dell'outlet una relazione illustrante l'andamento dei consumi, gli interventi attuati rispetto a quelli proposti e la loro efficacia in termini di riduzione del fabbisogno energetico;

- 1.5. sia data piena attuazione a quanto previsto nella relazione tecnica illustrativa generale, per quanto attiene all'installazione di FER e la realizzazione aree verdi di compensazione della CO₂ prodotta.
- 2. di **non assoggettare a valutazione d'incidenza** appropriata il progetto relativo a modifiche all'insediamento commerciale Designer Outlet in Comune di Noventa di Piave acquisito agli atti con protocollo n. 37724 del 05.05.2015.
- 3. di **autorizzare preventivamente**, a norma del combinato disposto degli articoli 5, 49 e 50 della legge regionale 16 aprile 1985, n. 33 e ss.mm.ii., la realizzazione e l'esercizio dell'impianto di trattamento delle acque di prima pioggia di dilavamento dei piazzali adibiti a parcheggio posti ad ovest dell'insediamento commerciale sito in via Marco Polo, 1. Secondo il disposto dell'articolo 49, comma 4 della legge regionale citata l'autorizzazione di cui sopra costituisce anche autorizzazione allo scarico dell'impianto stesso e delle acque di prima pioggia nel bacino di laminazione in progetto posto a est della S.P. 55, quindi nel bacino di laminazione esistente posto a sud di via Calnova e quindi nel canale Fossa Antica ai sensi dell'articolo 124 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nel rispetto delle seguenti prescrizioni.
 - 3.1. L'autorizzazione allo scarico delle acque di prima pioggia ha validità pari a 4 anni a partire dalla data di rilascio del presente provvedimento e s'intende tacitamente rinnovata se ogni quattro anni, prima del suo termine di scadenza, la Ditta interessata invierà alla Città Metropolitana di Venezia un'asseverazione attestante che non sono intervenute variazioni significative della tipologia dei materiali depositati, delle lavorazioni o delle circostanze che possono determinare variazioni significative nella quantità e delle acque di dilavamento;
 - 3.2. le acque di scarico dovranno rispettare i limiti di accettabilità contenuti nella colonna "scarico in acque superficiali" della tabella 1 dell'allegato B al piano di tutela delle acque;
 - 3.3. deve essere adottato e tenuto aggiornato il quaderno di manutenzione, previsto dal modello B.3 allegato alla circolare regionale 4 giugno 1986, n. 35 per l'annotazione dei principali interventi di manutenzione programmata, ordinaria e straordinaria dell'impianto di trattamento di tipo fisico ad eccezione degli interventi relativi allo smaltimento dei rifiuti derivanti dal ciclo di trattamento; il quaderno indicato non è soggetto a vidimazione né a timbratura;
 - 3.4. la Ditta è tenuta ad istallare, prima dell'attivazione dello scarico, un pozzetto di campionamento posto a vale dello scarico dell'impianto stesso, fornito di idonea chiusura, provvisto di un salto di fondo di almeno 30 cm rispetto al tratto di tubazione in ingresso al pozzetto, atto a consentire il campionamento delle acque in uscita dall'impianto di trattamento e ad evitare il ristagno delle stesse sul fondo;
 - 3.5. la data di avvio dell'impianto secondo il progetto presentato dalla Ditta, e autorizzato all'esercizio con il presente provvedimento, dovrà essere preventivamente comunicato, contestualmente al certificato di regolare esecuzione dell'opera e di ultimazione dei lavori, rilasciato dal Direttore dei lavori stessi, al Dipartimento provinciale di Venezia dell'A.R.P.A.V. e alla Città Metropolitana di Venezia;
 - 3.6. la Ditta deve adottare e tenere aggiornato il registro di carico e scarico dei rifiuti di cui all'articolo 190 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 come modificato dal decreto legislativo del 16 gennaio 2008, n. 4 vidimato secondo le norme vigenti in materia di gestione dei rifiuti per i fanghi prodotti, per le emulsioni oleose, per i filtri a coalescenza esausti e per eventuali altri rifiuti prodotti nel ciclo di trattamento;
 - 3.7. entro 60 giorni dalla data di comunicazione, prevista dalla lettera d, di avvio dell'impianto e, successivamente, almeno ogni 365 giorni, dovranno essere effettuate da un laboratorio accreditato secondo le norme UNI CEI EN ISO/IEC 17025, analisi delle acque di scarico dell'impianto di trattamento di tipo fisico su un campione medio composito di durata commisurata a quello dello scarico dal pozzetto di campionamento, con valutazione dei seguenti parametri: pH, COD, solidi sospesi totali, idrocarburi totali;
 - 3.8. i verbali di prelievo redatti dal personale del laboratorio accreditato e i corrispondenti rapporti di prova devono essere conservati allegati al quaderno di manutenzione per un periodo di almeno quattro anni dalla loro data ai sensi dell'articolo 124 del D.Lgs n. 152/2006;
 - 3.9. a seguito di un eventuale ampliamento e/o ristrutturazione da cui derivi uno scarico avente caratteristiche qualitative e/o quantitative diverse da quelle già autorizzate, la Ditta è tenuta a presentare preventivamente

a questa Amministrazione, per il tramite il SUAP del Comune competente, una richiesta di modifica dell'autorizzazione allo scarico corredata da adeguata documentazione tecnica; nell'ipotesi in cui lo scarico non abbia caratteristiche qualitative o quantitative diverse, la Ditta deve darne comunicazione a per la verifica della compatibilità dello scarico con il corpo ricettore e l'adozione dei provvedimenti eventualmente necessari.

- 4. Con numero di serie 01150063495997 è stato assolto l'obbligo di imposta di bollo pari a 16,00 € per il presente provvedimento, ai sensi del D.P.R. n. 642/1972, come modificato con la L. 147/2013.
- 5. Sono fatte salve eventuali altre autorizzazioni in capo ad altri Enti.
- 6. Ai sensi dell'art. 29 del D.lgs 152/06 e ss.mm.ii la mancata osservanza delle prescrizioni impartite comporterà l'applicazione delle sanzioni ivi previste.
- 7. Ai sensi dell'art. 27 del D.lgs 152/06 e ss.mm.ii. l'estratto del presente provvedimento dovrà essere pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto a cura della ditta BMG Noventa S.r.l. con indicazione dell'opera, dell'esito del provvedimento e dei luoghi ove lo stesso potrà essere consultato nella sua interezza. Copia dell'estratto, con evidenziata la data di pubblicazione sul BUR dovrà essere inviata a questa provincia entro 10 giorni dalla sua pubblicazione.
- 8. Il progetto di cui al punto 1 deve essere realizzato entro cinque anni dalla pubblicazione del presente provvedimento. Ai sensi dell'art. 26, comma 6, del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., trascorso detto periodo, salvo proroga concessa da questa Amministrazione su istanza del proponente, la procedura di valutazione dell'impatto ambientale deve essere reiterata.
- 9. Il termine della conclusione del procedimento pari a 150 giorni dalla data di pubblicazione dell'annuncio previsto dall'art. 24 del D.lgs n. 156/2006 e ss.mm.ii., al netto delle sospensioni previste per legge, è fissato al 04.11.2015 e risulta rispettato.
- 10. Avverso il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio, ovvero è ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto dell'estratto del presente decreto di VIA ai sensi dell'art. 27 c.2 del D.lgs 152/06 e ss.mm.ii.
- 11. Il presente provvedimento viene inviato mezzo PEC alla ditta BMG Noventa S.r.l. e trasmesso al Comune di Noventa Di Piave, alla Regione del Veneto Unità Complessa Valutazione Impatto Ambientale e alla Unità Coordinamento Commissioni, al dipartimento ARPAV provinciale di Venezia e al Consorzio di Bonifica Veneto Orientale.
- 12. Il presente provvedimento è pubblicato per intero sul sito internet della Città metropolitana di Venezia al seguente indirizzo: www.politicheambientali.cittametropolitana.ve.it.

Si attesta, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del d.lgs n. 267/2000, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa relativa al presente provvedimento

IL DIRIGENTE MASSIMO GATTOLIN

atto firmato digitalmente